

cospicua delle riscossioni nette residui negative rilevata negli esercizi dal 2000 al 2004³⁴, nel 2005 il fenomeno si era molto ridimensionato, rilevandosi solo per 50 capitoli/articoli cui corrisponde un importo di riscossioni nette negative nel conto residui per 600 milioni; nel 2006 e nel 2007 i dati risultano nuovamente in crescita, rispettivamente con 105 cap/art per complessivi 2.693,16 milioni e 115 cap./art. per 3.841,53 milioni, mentre nel 2008 si verifica una contrazione: 67 capitoli/articoli per riscossioni nette negative pari a 817 milioni. L'incremento del fenomeno rilevato nel 2009, 1.052 milioni che hanno interessato 64 capitoli/articoli, è continuato anche nel 2010, sia in termini di capitoli/articoli che di importi quando si sono calcolate riscossioni nette negative per 1.832 milioni per 79 capitoli/articoli. Nel 2011, a fronte dell'aumento del numero dei capitoli/articoli (104) si assiste ad un deciso ridimensionamento dell'importo par a 201,3 milioni. Ciò vuol dire che dei residui di versamento del precedente esercizio finanziario è stato riscosso il 79 per cento nel 2005, il 73 per cento nel 2006, il 68 per cento nel 2007, l'83 per cento nel 2008, il 93,4 per cento nel 2009, l'85,1 per cento nel 2010 ed il 98,9 per cento nel 2011, con la parte residua "riportata a nuovo" nell'esercizio finanziario successivo.

La consistenza di questi dati, naturalmente, cresce se si considerano i versamenti netti e non le riscossioni nette: così come verificato per queste ultime, anche per i versamenti nel 2005 si era verificata, rispetto agli esercizi precedenti³⁵, una diminuzione sia del numero dei capitoli/articoli interessati, pari a 315, che dei versamenti netti negativi - 4.889 milioni, con una percentuale di versato sul da versare dell'esercizio precedente pari al 57 per cento; nel 2006 il fenomeno è stato nuovamente in aumento, essendosi rilevati versamenti netti negativi in 333 capitoli/articoli, per un importo complessivo pari a -7.125,31 milioni e con una percentuale di versato sulle somme che erano rimaste da versare pari al 52 per cento. Nel 2007 si è assistito ad una diminuzione sia del numero di capitoli/articoli con versamenti netti negativi, pari a 289, sia dei corrispondenti importi (-6.606,48 milioni), mentre è cresciuta la percentuale del versato

³⁴ Nel 2000 erano risultate negative le riscossioni nette residui di 141 capitoli/articoli, per 4.627 milioni e nel 2001 di 145 capitoli/articoli per 8.094 milioni; nel 2002 i capitoli interessati sono stati 205, per 6.344 milioni, nel 2003, 151 per 1.576 milioni e nel 2004, 111 per 2.572,45 milioni con la riscossione di residui di versamento del precedente esercizio finanziario del 59 per cento nel 2000, 52 per cento nel 2001, 60 per cento nel 2002, 86 per cento nel 2003 e 68 per cento nel 2004.

³⁵ I capitoli interessati sono passati da 290 nel 2000, a 312 nel 2001, a 340 nel 2002, a 342 nel 2003, ed a 322 nel 2004, mentre gli importi sono ammontati, rispettivamente, a 28.579, 21.955, 18.495, 6.773 e 6.484 milioni, con una percentuale di versato sulle somme che erano rimaste da versare, rispettivamente, del 32 per cento, del 30 per cento, del 37 per cento, del 46 per cento e del 51 per cento, con evidente *trend* al miglioramento.

sulle somme da versare dell'esercizio precedente (53,35 per cento); nel 2008, a fronte di un aumento del numero dei capitoli/articoli interessati (305), diminuisce l'importo dei versamenti netti negativi (-3.209 milioni) e soprattutto aumenta la percentuale di versato sulle somme rimaste da versare nell'esercizio 2007 (65 per cento). Come per le riscossioni anche per i versamenti, il peggioramento osservato nel 2009 si accentua decisamente nel 2010: si assiste, infatti, ad una lieve riduzione del numero dei capitoli/articoli interessati (381 nel 2009 e 347 nel 2010) ma all'aumento degli importi dei versamenti netti negativi (rispettivamente -8.618 e -9.824 milioni), con la conseguente diminuzione della percentuale di versato sulle somme rimaste da versare nell'esercizio precedente (64 e 57,7 per cento). Nel 2011 si è verificato l'aumento sia in termini di numero di capitoli/articoli (354) che di versamenti netti negativi pari a -9.968 milioni nonché di percentuale di versato sulle somme rimaste da versare 2010 (59,2 per cento) (Allegati G e H della decisione di parifica).

Nel 2011 le riscossioni nette negative si riscontrano per la quasi totalità nelle entrate tributarie (95,9 per cento) e per il 43 per cento, pari a -86 milioni, sono concentrate in sette articoli del capitolo relativi all'IRE (1023 artt. 2, 3, 4, 14, 19, 20 e 22). Anche i versamenti netti negativi interessano per la maggior parte entrate del titolo I (92,4 per cento), e oltre il 46,3 per cento degli importi è concentrato in soli tre capitoli che interessano le imposte: registro (cap. 1201 per -1.791 milioni), ritenute sui redditi da lavoro dipendente dell'Ire (1023/3 per -1.611 milioni) e Iva scambi interni (1203/1 per -1.213 milioni).

La Corte ha calcolato gli importi che risultano non versati come differenze tra versamenti residui e da versare totale dell'esercizio precedente. Come si è visto nel 2011, in misura maggiore rispetto a quanto già verificato nel 2010 e 2009, risultano vanificati i progressi verificati negli ultimi anni: infatti l'importo è nuovamente aumentato (rispettivamente -7.280, -7.258 e -6.324 milioni) rispetto al 2008, quando si era, invece calcolato l'importo minimo (-262 milioni) rispetto a tutte le rilevazioni effettuate in precedenza. Nel 2007 (-3.631 milioni) era risultato diminuito rispetto al 2006 (-4.804 milioni), ma aumentato rispetto al 2005 (-2.799 milioni), attestandosi sulla media dei precedenti esercizi finanziari. Nel 2004 l'importo, di -4.202 milioni, era

superiore a quello rilevato nel 2003 (-3.508). Negli anni ancora precedenti i picchi massimi si erano rilevati nel 2001 (-17.107) e nel 2002 (-10.580)³⁶.

Quest'analisi va letta tenendo conto che i dati sui quali si basa non sono direttamente rilevati, ma semplicemente calcolati per evidenziare la misura dell'effetto di duplicazione del cumulo delle riscossioni residui con il "da versare" degli esercizi precedenti. Otto anni fa era stato positivamente segnalato che nel consuntivo 2003 si trovava per la prima volta esplicitato l'importo del riscosso residui. Il problema è che a R.G.S. aveva dato un seguito positivo ai ripetuti rilievi della Corte, non già attraverso la rilevazione contabile diretta dei relativi dati, ma adottando il metodo di calcolo presuntivo che la stessa Corte aveva applicato negli anni precedenti al solo scopo, come si è detto, di evidenziare l'entità delle duplicazioni che risultavano in bilancio. E' di tutta evidenza, infatti, che la determinazione del riscosso residui dell'anno attraverso la semplice operazione aritmetica di sottrarre dal riscosso lordo l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente, pur utile ad evidenziare l'entità della sopravvalutazione del riscosso, non può di per se significare che le somme che dovevano essere versate siano state tutte effettivamente versate e che quindi il riscosso netto equivalga a ciò che è stato riscosso delle somme che erano rimaste da riscuotere all'inizio dell'anno. E' più che probabile, infatti, che nella maggior parte dei casi almeno una parte delle somme che erano rimaste da versare non siano state in realtà versate, per cui il riscosso netto calcolato viene ad essere inferiore al riscosso netto effettivo (riferito ai resti iniziali da riscuotere).

Nel contraddittorio con la Corte la R.G.S. ha sempre confermato che l'ammontare delle riscossioni dei residui dell'anno è determinato dal sistema, sulla base di un calcolo matematico che considera i valori espressi dallo stesso rendiconto con riguardo al versato e al da versare in conto residui alla chiusura dell'esercizio e i valori espressi dal rendiconto dell'esercizio precedente con riguardo al rimasto da versare in conto competenza ed in conto residui.

Permane, quindi, a otto anni di distanza dalle precedenti assicurazioni, l'impossibilità di rilevare al S.I.R.G.S. il dato richiesto, introdotto, invece, anche quest'anno, sul solo consuntivo cartaceo, continuando così a sottovalutare la valenza

³⁶ La differenza era stata di -6.596 e -8.548 milioni rispettivamente nel 1999 e nel 2000.

che la conoscenza dei dati in questione potrebbe avere per la trasparenza e la stessa gestione del bilancio.

Dalle analisi svolte dalla Corte è, infatti, risultato evidente che continuano a non essere contabilmente tradotti in versamenti consistenti importi di crediti riscossi negli esercizi precedenti, per ragioni che il più delle volte, però, hanno a che fare con l'insufficienza dei corrispondenti stanziamenti dal lato della spesa per l'effettuazione delle necessarie operazioni di regolazione contabile e l'emissione dei mandati di pagamento da commutarsi in quietanze di entrata. Sicché, pur costituendo un importante segnale nella logica della trasparenza, l'esposizione nel rendiconto del riscosso netto residui ricavato utilizzando il semplice metodo aritmetico indicato ed utilizzato dalla Corte solo per evidenziare le dimensioni del problema della duplicazione non può in alcun modo bastare. Si deve pertanto ribadire che il dato in questione non deve essere calcolato, ma deve essere rilevato contabilmente, attraverso operazioni idonee a direttamente individuare gli importi che vengono versati a valere sulle somme che erano rimaste da versare e gli importi che vengono versati a seguito delle riscossioni operate nell'anno sui resti iniziali da riscuotere. Solo in tal caso sarà possibile monitorare l'andamento reale dei resti da versare ed intervenire per correggerne le eventuali sottostanti distorsioni e patologie gestionali.

Anche il raggiungimento dell'obiettivo di vedere indicate nel conto consuntivo le riscossioni in conto residui di diretta rilevazione contabile passa, secondo quanto affermato dalla R.G.S. nel contraddittorio con la Corte, per l'allineamento delle contabilità al consuntivo e l'eliminazione dalle stesse delle varie incongruenze che contengono. Tutto ciò sembra, tuttavia, ben lungi dall'essere attuato, considerato lo stato di non piena operatività del gruppo di lavoro permanente con le Ragionerie provinciali dello Stato, costituito negli anni scorsi, che avrebbero dovuto porvi un'attenzione costante, provvedendo ai necessari approfondimenti. E' auspicabile che qualche risultato si possa ottenere dalle disposizioni che perverranno a seguito della conclusione dei lavori del nuovo Gruppo di lavoro, di cui si è detto nei precedenti punti.

Classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere

6.

In passato era stato rilevato che le indicazioni fornite dall'Amministrazione non risultavano analitiche e complete in ordine alle modalità con cui veniva effettuata la classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere; più dettagliata appare, invece, la dimostrazione del procedimento seguito, ed inviato alla Corte già dal 2007, al fine di determinare la stima di presunto realizzo del valore iscritto nel bilancio preconsuntivo 2011 riguardante i residui da riscuotere al 31.12.2011 relativamente ai ruoli.

Annualmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla base dei dati di preconsuntivo, individua, relativamente ai titoli I e II, le somme rimaste da riscuotere in conto residui³⁷, con la specificazione, dettagliata a livello di capitolo ed articolo, delle somme iscritte a ruolo in relazione alle quali invia all'Agenzia delle entrate la richiesta di indicare, ai fini della definizione del Rendiconto, la percentuale di abbattimento da applicare agli importi individuati.

Per il 2011 l'importo corrispondente a 19 capitoli/articoli è stato pari a 289.899 milioni e l'Agenzia ha indicato che a tale importo dovesse ragionevolmente essere apportata una riduzione in misura pari all'83 per cento³⁸, la stessa adottata nel 2010 e 2009 e ridotta rispetto a quanto avvenuto nel 2006, 2007 e 2008 quando era stata pari all'85 per cento, ma comunque ben più consistente rispetto a quanto verificatosi negli esercizi precedenti: la percentuale complessiva della riduzione applicata, infatti, era stata del 60 per cento nel 2001 e nel 2002, del 50 per cento nel 2003, del 65 per cento nel 2004 e del 51,5 per cento nel 2005. Gli importi iscritti nel consuntivo, relativamente ai residui rimasti da riscuotere dei capitoli/articoli indicati dalla R.G.S., pari a 49.283 milioni, corrispondono effettivamente al 17 per cento dei 289.899 segnalati.

Come negli ultimi quattro anni, l'Agenzia delle entrate ha trasmesso alla Corte una nota telematica nella quale, con riferimento alla stima di presunta incassabilità dei ruoli affidati al 31 dicembre 2011, vengono fornite indicazioni molto più analitiche e precise degli anni precedenti sulla metodologia seguita per la determinazione dei valori di presunto realizzo relativi ai residui da riscuotere al 31 dicembre 2011 limitatamente

³⁷ Al netto delle partite concernenti condono tombale ed Iva Napoli, che annualmente, in sede di consuntivo vengono eliminate.

³⁸ Nota dell'Agenzia delle entrate (Ufficio pianificazione e controllo) n. 2012/78769 del 29 maggio 2012.

ai ruoli. L'analisi è stata condotta sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia relativamente al carico ruoli emessi dall'Amministrazione finanziaria, ma gli importi sui quali applicare la percentuale di abbattimento sono stati però, come già detto, ufficialmente comunicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella misura 289.899 milioni, sostanzialmente coincidenti con gli importi autonomamente ricostruiti dall'Agenzia.

I dati presi a supporto dell'analisi sono quelli, in possesso dell'Agenzia, relativi al valore del carico ruoli affidato al 31/12/2011, rispetto al quale vengono presi in considerazione i seguenti parametri di analisi:


- anno di consegna (si parte dall'anno 2000 per arrivare fino all'anno 2011);
- anno di imposta (distinguendo tra periodi d'imposta ante 1998 e post 1998);
- valore del ruolo oggetto di eventuale sgravio o sospensione (da sottrarre dal valore del carico affidato);
- valore del riscosso da ruoli al 31/12/2011 (è il riscosso al 31/12/2011 su tutti i ruoli affidati entro il 31/12/2011).

La metodologia di definizione del residuo da svalutare è partita dall'affidato al 31 dicembre 2011. Sottraendo gli sgravi e le sospensioni è stato calcolato l'affidato netto al quale viene sottratto il riscosso ottenendo l'affidato da svalutare al 31 dicembre 2011.

Carico ruoli affidato al 31/12/2011 (a)	(a)
Sgravi (b)	(- b)
Sospensioni (c)	(- c)
Affidato netto (d)	(= d)
Riscosso (e)	(- e)
affidato da svalutare al 31/12/2011 (f)	(= f)

In sintesi:

$$(A) - (B) - (C) = \text{Affidato netto} - (E) = \text{Affidato da svalutare al 31/12/2011}$$




Fonte: Agenzia delle entrate.

Il valore dell'*affidato da svalutare* al 31/12/2011, cui va applicata la percentuale di presunta "incassabilità", viene analizzato operando una preliminare distinzione tra:


1. posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
2. posizioni relative a ruoli per i quali è stata richiesta l'inesigibilità;
3. altre posizioni individuate in funzione del loro grado di "anzianità" relativamente ai periodi di imposta esaminati.

La composizione complessiva del valore affidato da svalutare rispetto alle tre diverse posizioni sopra evidenziate è graficamente di seguito indicata.



Fonte: Agenzia delle entrate

Dall'analisi delle posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali (*posizione 1*), la stima di recuperabilità del credito – tenuto conto sia del particolare *status* dei debitori che delle disposizioni normative vigenti in materia – ha portato, l'Agenzia, a determinare *a contrariis* un valore medio di rettifica per stimata irrecuperabilità pari al 99 per cento per i periodi di imposta *ante 1998*, e al 98,7 per cento per i periodi di imposta *post 1998*.



Fonte: Agenzia delle entrate


Il valore di presunto realizzo del credito quindi, con riferimento ai ruoli emessi a carico dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali, risulta essere pari a circa 2.288 milioni.

I motivi che hanno portato a formulare tali valutazioni di presunto realizzo del credito, con riferimento alle posizioni relative a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, vanno ricercati nella maggiore oggettiva difficoltà dell'effettivo conseguimento del credito, stante lo status particolare del soggetto passivo e la circostanza per cui tali crediti sono concorrenti, al fine della loro soddisfazione, con i crediti privilegiati tipici delle procedure concorsuali (ad esempio: quelli vantati dai lavoratori dipendenti, dai professionisti, ecc.).

Inoltre, con riguardo alla differenza tra le due percentuali sopra evidenziate (99 per cento e 98,7 per cento), si precisa che essa è spiegabile in ragione del fatto che i ruoli meno recenti (periodi di imposta ante 1998) sono riferiti a procedure verosimilmente già concluse, rispetto alle quali la possibilità di riscossione effettiva del credito è di fatto meramente ipotetica.

Per quanto riguarda l'analisi delle posizioni relative a ruoli inesigibili (*posizione 2*) si stima una percentuale di irrecuperabilità del credito pari al 95 per cento, in considerazione del fatto che deve essere comunque effettuato un controllo sulla

legittimità della richiesta di inesigibilità³⁹. Alla luce di queste considerazioni, il valore di presunto realizzo del credito relativo alla posizione in argomento ammonta a circa 1.337 milioni.



Fonte: Agenzia delle entrate


Per quanto concerne, infine, la posizione 3 (quella relativa ad altre posizioni e loro grado di “anzianità” relativamente ai periodi di imposta esaminati), l’oggetto dell’analisi si è sostanzialmente incentrato sull’incidenza che l’anzianità dei periodi di imposta cui fanno riferimento i ruoli affidati ha rispetto all’ammontare delle relative riscossioni. Ciò in base al presupposto per il quale una elevata vetustà dei ruoli può pregiudicare l’azione di recupero che, come evidente, ha tra i suoi principali fattori di successo proprio la tempestività.

A tale proposito, il valore medio di rettifica per stimata irrecuperabilità derivante dall’anzianità del ruolo rispetto al periodo d’imposta cui si riferisce, è pari a circa l’85 per cento per i periodi di imposta ante 1998 e al 70 per cento per i periodi di imposta post 1998.

I valori sopra evidenziati tengono conto di una differenziazione tra i due periodi (ante e post 1998) in quanto la “minore anzianità” di quelli post 1998 lascia ragionevolmente ritenere possibile la loro riscossione in misura maggiore, anche grazie all’azione di Equitalia S.p.A.⁴⁰ e agli strumenti messi a disposizione dal legislatore.

³⁹ Alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, (cosiddetto *milleproroghe*) gli Uffici dell’Agenzia inizieranno l’esame delle domande di inesigibilità a partire dal 1° gennaio 2014.

⁴⁰ Che ha avviato al propria attività dall’ottobre 2006.




Fonte: Agenzia delle entrate

Il valore di presunto realizzo del credito, con riguardo alla *posizione 3*, è pari pertanto a circa 47.063 milioni. L’Agenzia ha precisato, infine, che le previsioni sopra riportate tengono conto anche degli effetti della cosiddetta “rottamazione ruoli” ex legge 289/2002.

Tra le varie cause gestionali che concorrono alla determinazione della stima di presunto realizzo del valore dei residui da riscuotere al 31/12/2011 relativamente ai ruoli, possono essere sinteticamente evidenziate le seguenti:

- aumento tendenziale della percentuale di riscosso rispetto al carico ruoli consegnato;
- previsione di un trend positivo dell'indice di soccombenza in contenzioso e sull'accorciamento dei tempi medi di esecuzione del procedimento (con conseguente accorciamento dei tempi di attualizzazione del credito da incassare);
- entrata a pieno regime della riforma della riscossione attraverso Equitalia S.p.A. e le sue articolazioni territoriali.

L’applicazione del metodo sin qui descritto al valore dell’affidato da svalutare al 31/12/2011, porta ad una stima di presunta “incassabilità” degli stessi pari a circa il 17 per cento, con una corrispondente stima di svalutazione del saldo lordo di bilancio pari a circa l’83 per cento dato non solo molto più prudente rispetto al passato, ma certamente anche più corretto.



Fonte: Agenzia delle entrate

Si tratta di considerazioni sicuramente degne di essere tenute presenti e che, altrettanto sicuramente, fanno ritenere possibile un miglioramento del grado di esigibilità dei resti da riscuotere, pur permanendo alcune perplessità, fra cui quella suscitata dall'ipotesi di omogeneità di un periodo di osservazione (2000-2011), che si caratterizza, invece, per le discontinuità che possono essere state indotte dalle varie tipologie di condono nel biennio 2003-2004 sia sul piano contabile, sia su quello della possibile modificazione dei comportamenti della platea dei contribuenti.

Come già accennato, anche quest'anno, come già avvenuto negli ultimi tre esercizi, l'Agenzia delle entrate ha fornito anche i dati, estratti dalla procedura "stato della riscossione", relativi alle trenta partite inesigibili più consistenti. Mentre per gli esercizi dal 2008 al 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito sempre i dati relativi alle stesse trenta partite, nel 2011 ne viene individuata come inesigibile una nuova, per la quale la consegna del ruolo è appunto del 2011, in base alle comunicazioni di inesigibilità presentate dagli Agenti della riscossione⁴¹.

L'Agenzia precisa, ora, che alla luce delle nuove disposizioni normative (decreto legge n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012, cd *milleproroghe*) sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza delle domande di discarico da parte degli Agenti e quindi gli Uffici dell'Agenzia inizieranno l'esame delle domande di

⁴¹ L'Agenzia nel 2009 aveva specificato che le domande di discarico (quindi anche quelle afferenti alle trenta partite) presentate telematicamente dagli Agenti della riscossione, sarebbero state oggetto di controllo da parte degli Uffici dell'Agenzia secondo la tempistica stabilita dalla normativa di riferimento e le precisazioni impartite agli Uffici con la circolare n. 32/E del 2008 (Discarico per inesigibilità – Procedura informatica di ausilio agli Uffici – Istruzioni operative).

inesigibilità a partire dal 1° gennaio 2014⁴². Tale termine non costituisce altro che l'ultimo di una serie di rinvii del termine per l'acquisizione, da parte dell'ente impositore, dell'informazione relativa all'asseverazione della non riscuotibilità di posizioni per le quali l'attività di esazione si era ormai conclusa con esito negativo e che pertanto la disposizione non avrebbe avuto effetti sul bilancio dello Stato o degli altri enti creditori.

La questione riguarda prevalentemente Equitalia: se l'attività di esazione si è conclusa con esito negativo, la società deve solo dare all'ente impositore comunicazione dell'inesigibilità del credito. La misura è, quindi, sostanzialmente finalizzata a dare più tempo alle società di Equitalia per individuare, in una massa indistinta, le partite per le quali il 1° gennaio 2014 scadrà il termine per la presentazione dei ruoli e per i quali l'Agente della riscossione, in relazione alle informazioni acquisite per il tramite dell'Anagrafe Tributaria, non fosse riuscito a riscuotere l'intero carico. Naturalmente l'attività amministrativa diretta ad individuare le partite per le quali inviare le comunicazioni di inesigibilità consentirà anche di individuare partite per le quali potranno risultare ancora fattibili ulteriori azioni esecutive, con l'effetto di un possibile, ancorché sicuramente limitato, incremento delle entrate recuperate coattivamente. Il problema è che la massa delle partite da esaminare è enorme e continua ad aumentare: il dato sul residuo inesigibile è il risultato di una semplice sottrazione tra carico e riscosso ad una certa data, al lordo del carico in corso di lavorazione per via di una procedura esecutiva attivata. E' dubbio che le società eredi degli ex concessionari possano disporre della capacità operativa che sarebbe necessaria per esaminare singolarmente le singole partite dell'attuale arretrato e delle nuove partite che a mano a mano si accumulano.

L'operazione rileva, pertanto, sicuramente in termini di costi amministrativi per gli enti riscuotitori, e solo marginalmente, invece, in termini di possibili non previsti introiti. Senza voler considerare che ritardare il momento di eventuale accertamento dell'inadempimento dell'Agente della riscossione potrebbe addirittura pregiudicare l'interesse degli enti impositori.

⁴² L'art. 36, comma 4-sexies, DL 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) stabiliva che decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate - Per la decorrenza del termine il medesimo art. 36, comma 4-sexies, DL 248/2007, come modificato dall'art. 1, comma 13, DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 29, comma 5, DL 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Ritornando ai dati forniti sulle trenta partite inesigibili più consistenti, l'analisi fa rilevare che si tratta di partite relative a ruoli formati tutti in base ad attività di accertamento, per complessivi 9.066 milioni, che interessano anni d'imposta che vanno dal 1995 al 2008 (gli anni di consegna dei ruoli vanno dal 2002 al 2011), con un importo medio pari a 302,22 milioni. Quella di importo massimo è in carico all'Ufficio di Reggio Emilia per 4.076 milioni⁴³ (anni d'imposta 2000 e di consegna del ruolo 2005) mentre quella con l'importo minimo è dell'ufficio di Reggio Emilia per 89 milioni (anni d'imposta 1996 e di consegna del ruolo 2006).

Sono prevalentemente partite in carico ad uffici del nord d'Italia, ad eccezione di due che sono in carico a Roma 1 (145,27 milioni A.I. 1998 e anno di consegna 2004) e Napoli 4 (110,66 milioni A.I. 2001 e anno di consegna 2006). L'ufficio con il maggior numero di partite è quello di Reggio Emilia (dieci partite per complessivi 5.654,86 milioni); segue Milano 5 (tre partite per complessivi 490,01 milioni); si contano due partite per Genova, Abbiategrosso, Lecco. Tutti gli altri ne hanno solo una.

Tra le trenta partite inesigibili più consistenti, gli anni di imposta e di consegna dei ruoli più remoti si riferiscono all'Ufficio di Genova (A.I. 1995 e di consegna 2002); anche per l'altra partita di Genova il ruolo risulta consegnato nel 2002 (ma con anno di imposta 1996). Mentre per gli esercizi dal 2008 al 2010 l'Agenzia delle entrate ha fornito sempre i dati relativi alla stesse trenta partite, nel 2011 ne viene individuata come inesigibile una in carico alla Direzione Regione Emilia Romagna – Ufficio grandi contribuenti (A.I. 2008 e di consegna 2011) per l'importo di 112 milioni. Circa il 52,5 per cento dell'intero ammontare (4.762 milioni) non risulta riconducibile a specifiche imposte; il 43 per cento si riferisce ai crediti relativi all'Iva (3.898 milioni), il 3,6 per cento all'Irpeg (329 milioni), lo 0,6 per cento all'Irap (57 milioni).

⁴³ Per la quale il carico ritenuto inesigibile ammonta a 652 milioni, contrariamente a tutte le altre partite per le quali il totale importo del carico è ritenuto tale.

Tavola A.12

IMPORTI E IMPOSTE RELATIVI ALLE TRENTA PARTITE INESIGIBILI PIÙ
CONSISTENTI DEL 2011

<i>(in euro)</i>		
Imposte	importo	%
Altro	4.762.211.343	52,5
Iva.	3.898.283.366	43,0
Irpeg	328.811.465	3,6
Irap	57.187.559	0,6
Eurotassa	9.614.513	0,1
Irpef addizionale regionale	8.499.824	0,1
Irpef addizionale comunale	1.888.848	0,0
C.S.S.N.	12.805	0,0
Totale	9.066.509.724	100,0

Fonte: elaborazioni su dati Agenzia entrate.

Una valutazione di scarso realismo della riscuotibilità dei residui finali iscritti a bilancio, sia pure in miglioramento rispetto agli esercizi finanziari precedenti al 2006, si ricollega peraltro al fatto stesso che nel 2011 per il complesso delle entrate finali siano state ritenute di riscossione certa, quantunque ritardata, il 39 per cento (48,9 nel 2010, 50,9 nel 2009, 48 nel 2008, 44,7 nel 2007, 45,9 nel 2006, 64,2 nel 2005, 52,3 nel 2004, 64,8 nel 2003, 58,01 nel 2002 e 62,1 nel 2001) delle somme rimaste da riscuotere degli esercizi precedenti, quando la riscossione dei residui, al netto delle somme rimaste da versare al 31 dicembre dell'anno precedente, è stata, nell'esercizio del 3,49 per cento a fronte dell'1,82, 2,18 e 7,79 per cento del 2010, del 2009 e del 2008 e del -0,17, dello 0,65, del 3,67, dello 0,34, del 2,78 e del -5,28 per cento rispettivamente del 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 e 2002. Va infine anche qui ripetuto che neppure la percentuale di riscossione netta dei residui, inferiore per le entrate extra tributarie (2,17 per cento) rispetto a quella delle entrate tributarie (5,19 per cento) può spiegare perché l'ex Ministero del tesoro e le altre Amministrazioni classificano i loro residui come di "riscossione certa, quantunque ritardata" al 100 per cento, ritornando, così, alle valutazioni degli anni dal 2003 al 2006 (solo nel 2007 si è rilevata una percentuale, rispettivamente del 99,46 e 99,85 per cento).

La disponibilità, espressa in sede di analisi del Rendiconto 2003, dalla R.G.S. a porre a disposizione della Corte i dati relativi alle somme rimaste da riscuotere e di quelle rimaste da versare al 31 dicembre per esercizio di formazione, solo nel 2005, e solo relativamente, però, all'esercizio 2004, si è trasformata in una comunicazione su

supporto cartaceo dei dati richiesti: è stata infatti fornita la stampa “Classificazione delle somme rimaste da riscuotere”.

Negli anni scorsi la R.G.S. aveva fatto presente che si tratta di dati che non sono disponibili nell’ambito del Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato, e ciò in quanto, in assenza di una procedura informatica finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi in parola, i predetti dati potrebbero essere ottenuti solo mediante una elaborazione ad hoc, che coinvolga anche tutti gli uffici periferici interessati alla gestione delle entrate. Aveva altresì sottolineato che, a motivo di un meglio specificata “peculiarità dell’entrata”, la predisposizione di una procedura informatica, nell’ambito della gestione dell’entrata operata dal S.I.R.G.S., che permetta correntemente di distinguere i residui attivi per esercizio di provenienza, presentava notevoli difficoltà.

All’annoso problema sembra ora intenzionata a porre rimedio la Ragioneria generale con l’emanazione della citata circolare 3 del 25 gennaio 2012 che invita le Ragionerie territoriali ad intervenire per apportare, nella base informativa relativa ai ruoli post riforma, le occorrenti rettifiche ed integrazioni per far fronte all’esigenza rappresentata dalla Corte dei conti di ricevere, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l’anno di provenienza.

Nella circolare viene specificato che, mentre per gli accertamenti la funzione di rettifica della base informatica non comporta particolari difficoltà, attesa la pertinenza tra i dati e gli esercizi finanziari cui si riferiscono, per la modifica o l’inserimento delle notizie afferenti alla riscossione ed ai decreti, ove riferite ai residui, permangono diversi problemi concernenti l’acquisizione dell’anno di provenienza del ruolo, elemento indispensabile per un corretto inserimento delle rettifiche. Nella circolare viene precisato che permane, comunque, l’obbligo di indicare l’anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l’esercizio 2011 mentre, per le notizie riferite ai residui, va indicato un anno compreso tra il 2000 e 2010 da individuare tra il più probabile sulla base degli elementi di cui le Ragionerie sono a conoscenza.

Determinazione dei resti da versare

7.

Meno chiarificatore di quello svoltosi a proposito dei resti da riscuotere è risultato, fino al 2009, il contraddittorio con le Amministrazioni per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei resti da versare, mentre, in risposta alle richieste istruttorie formulate per il Rendiconto 2010 si è notato, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale, un importante tentativo di spiegazione dimostrando, comunque, un preciso impegno per cercare di risolvere i problemi nel tempo rilevati. Infatti, a tal proposito la Corte ha più volte chiesto di poter conoscere, per ciascun capitolo, la specificazione per le somme rimaste da versare riportate nell'allegato n. 23⁴⁴. Nell'allegato 23 ai Consuntivi degli ultimi cinque anni – dal 2007 - contrariamente a quanto avveniva nei precedenti esercizi finanziari - sono stati presentati nuovi prospetti nei quali vengono distinte le somme da regolare con le regioni da quelle della Struttura di gestione; dal consuntivo 2008, inoltre, vengono distinte anche le somme rimaste da versare da regolarsi direttamente con la Regione Friuli Venezia Giulia⁴⁵; dall'esercizio in consuntivazione il dettaglio riguarda anche l'acquisizione diretta delle entrate da parte della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Bolzano e Trento⁴⁶. La Ragioneria Generale dello Stato ha tentato, in passato, di analizzare il fenomeno osservando quanto riportato nell'Allegato 23 (dettaglio per regioni) ai Consuntivi rilevando che, relativamente alle entrate tributarie, sul totale complessivo di somme rimaste da versare (conto competenza e conto residui), grosso modo la metà era rappresentata dalle somme acquisite direttamente dalle regioni, per le quali occorre poi procedere alle regolazioni contabili a valere sui pertinenti capitoli di spesa.

La restante quota, a parere della RGS, è in gran parte dovuta ai seguenti fattori:

- deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo, con imputazione al conto dei residui;

⁴⁴ Allegato 23: dimostrazione delle somme rimaste da versare alla chiusura dell'esercizio distintamente per gli importi dovuti dai contabili erariali e per le somme acquisite direttamente dalla Regione Siciliana, dalla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia (dal 2008) nonché dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (dal 2011), da regolare a carico degli appositi stanziamenti di spesa, mediante mandati da commutarsi in quietanza di entrata.

⁴⁵ Per la regione Friuli la norma di riferimento è il D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 137 con conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2008 e del 17 dicembre 2010.

⁴⁶ La norma di riferimento è la L.F. 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108) ed il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze è del 20 luglio 2011